



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA CENTRALE GIURISDIZIONALE DI APPELLO

Composta dai magistrati:

MAIO Giuseppina Presidente

SCANDURRA Donatella Consigliere

COMITE Giovanni Consigliere

MICCI Maria Rita Consigliere – relatore

PALAZZO Antonio Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59806 promosso da:

xxx (xxx) nato a xxx

il xxx rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca

Magnani del Foro di Velletri (RM) e con quest'ultimo elettivamente

domiciliato in Roma, via Fabio Massimo n. 45 presso lo studio legale

dell'avv. Marco Viglietta (PEC gianluca.magnani@legalmail.it – FAX

06/88932890);

APPELLANTE

CONTRO:

per l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.

	80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in	
	persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e	
	difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonietta Coretti	
	(c.f. CRT NNT 58D53 L117B - PEC	
	avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice	
	fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata:	
	avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice	
	fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata:	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico	
	(codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata:	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo	
	(codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata:	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale	
	in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla	
	via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale	
	dell'Istituto (fax n. 06 59058908);	
	APPELLATO	
	NONCHE' CONTRO:	
	Ministero dell'economia e delle finanze, con sede in Roma, Via XX	
	Settembre n. 97, in persona della Direttore Generale Dott. Alessandro	
	Bacci ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.lgs 15/11/1993, n. 453,	
	convertito con modificazioni nella Legge 14/01/1994 n. 19, il quale	
	designa per la rappresentanza e la difesa nel presente giudizio,	
	congiuntamente e disgiuntamente il dott. Francesco Miarelli (c.f.	
	MRLFNC72H27H501L), la dott.ssa Marina Belfiore (c.f.	
	2	

	BLFMRN87D55G888E) e Renato Patanè (c.f. PTNRNT65R05H501D).	
	Viene eletto domicilio presso la sede del Ministero dell'economia e	
	delle finanze, Via XX Settembre n. 97, Roma e si dichiara di voler	
	ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC dcp.dag@pec.mef.gov.it.	
	Per la riforma della sentenza n. 838/2021 depositata il 11 novembre	
	2021 e non notificata - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio;	
	Esaminati tutti gli atti di causa;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 12 aprile 2024, data per letta la	
	relazione del Cons. Maria Rita Micci, l'avv. Magnani Gianluca, l'avv.	
	Carcavallo Lidia per l'INPS e i dottori Miarelli Francesco e Belfiore	
	Marina, con l'assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa	
	Giuseppina De Maro, la causa è posta in decisione;	
	Premesso in	
	FATTO	
	Con ricorso depositato il 29 giugno 2016, l'odierno appellante ha	
	chiesto l'annullamento e/o disapplicazione del provvedimento MEF	
	prot. 50817 del 4 maggio 2015 e, per gli effetti di:	
	- accertare e dichiarare l'interdipendenza delle infermità 1. Disturbo	
	psicotico NAS con grave coartazione della vita di relazione in	
	trattamento farmacologico in soggetto con Parkinsonismo e deficit	
	deambulatorio; 2. Sindrome grave endoreattiva depressiva; 3.	
	Neurosi isterica grave; 4. conversione isterica dell'ansia; 5. Sindrome	
	vertiginosa; 6. Disturbo post-traumatico cronico con aspetti	
	depressivi; 7. Asma bronchiale con le seguenti infermità/lesioni:	
	pregressa infrazione VII costa, pregressa contusione emitorace sx,	
	3	

	esiti valido trauma distorsivo rachide cervicale, lombare e spalla sx in	
	soggetto con artrosi diffusa del rachide già giudicate dipendenti da	
	causa di servizio con riconoscimento dell'equo indennizzo, al fine	
	della ascrivibilità delle stesse a 1^ cat. Tab. A. -stante la permanente	
	inidoneità al servizio accertata dalla CVM dal settembre 2003,	
	riconoscere il diritto al collocamento al riposo con tutti i benefici di	
	legge, ivi compresa pensione privilegiata ex art. 64 DPR 1092/1973 a	
	decorrere dal 2 settembre 2007 o dal successivo licenziamento (17	
	ottobre 2010). In subordine: -riconoscere il diritto alla pensione di	
	inabilità ex art. 2, comma 12, L. 335/1995 In estremo subordine:	
	-riconoscere il diritto alla pensione ordinaria di inabilità.	
	Il giudice adito rigettava le suddette pretese (sentenza 45/2018) e	
	l'interessato proponeva appello avverso la decisione di rigetto ed il	
	giudizio di impugnazione si concludeva con una sentenza (118/2019)	
	di annullamento per difetto di motivazione o comunque motivazione	
	apparente e rinvio al primo giudice.	
	In sede di riassunzione, l'odierno appellante ha chiesto unicamente il	
	riconoscimento dell'interdipendenza già proposta oltre al	
	riconoscimento del diritto a pensione privilegiata a decorrere dalla	
	data del riconoscimento delle infermità o dalla successiva data del	
	licenziamento e chiedeva, inoltre, ammettersi CTU. Il ricorrente ha	
	rappresentato di aver presentato la domanda amministrativa del 1°	
	dicembre 2000 e del 22 marzo 2002 per il riconoscimento della	
	dipendenza da causa di servizio, ai fini della concessione dell'equo	
	indennizzo delle infermità riportate a seguito di infortuni dei giorni 5	

giugno 2000 e 26 settembre 2001.

In merito a tali richieste la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Roma, con verbale n. A60215571 dell'11 luglio 2003, aveva formulato diagnosi di: "1) *pregressa infrazione 7° costa, pregressa contusione emitorace sx*; 2) *esiti valido trauma distorsivo rachide cervicale, lombare e spalla sx in soggetto con artrosi diffusa rachide*". Tali infermità venivano ritenute ascrivibili, per cumulo, alla Tabella B, annessa al D.P.R. n. 834/1981 e l'interessato veniva giudicato idoneo al servizio di istituto.

Con altra istanza datata 31 luglio 2003, il Sig. xxx chiedeva che le infermità - 1) *sindrome grave endoreattiva depressiva*; 2) *neurosi isterica grave*; 3) *conversione isterica dell'ansia*; 4) *sindrome vertiginosa*; 5) *disturbo post traumatico cronico con aspetti depressivi*; 6) *asma bronchiale - fossero riconosciute interdipendenti rispetto a quelle esaminate dalla C.M.O. in data 11 luglio 2003.*

Anche la seconda domanda era finalizzata alla concessione dell'equo indennizzo.

Il xxx, quindi, ha esposto di essere stato licenziato in data 17/10/2010 e sospeso dal 2006 e che l'amministrazione ha esaminato la sua domanda solo a seguito di altra istanza del 27/05/2013, con cui ha chiesto anche il riconoscimento dell'inabilità assoluta per causa di servizio. Ha rappresentato di essere stato sottoposto a visita in data 28/02/2015 dalla Commissione di Verifica di Roma che, con verbale Mod BL/B n. 4007 7 del 11/03/2015 non riconosceva l'aggravamento e l'interdipendenza pur ritenendo il ricorrente non idoneo al servizio

	all'epoca del collocamento a riposo per licenziamento, con decorrenza	
	d al 3/09/2003.	
	Con sentenza n. 838 depositata il giorno 11 novembre 2021 il giudice	
	di primo grado ha rigettato la pretesa nuovamente avanzata dal	
	ricorrente in sede di riassunzione, previa acquisizione di CTU con la	
	quale non veniva riconosciuta la dipendenza delle patologie	
	denunciate dalle pregresse patologie derivanti dagli incidenti di cui	
	era stato vittima.	
	La sentenza è stata impugnata con l'atto introduttivo del presente	
	giudizio di appello per i motivi qui di seguito indicati: 1) Criticità	
	della consulenza tecnica di ufficio già denunciate al primo giudice e	
	da questo non considerate (pag. 18 - 19 atto di appello: - omissioni	
	sulle richieste avanzate dal giudice; mancata osservanza delle	
	richieste specifiche previste dall'ordinanza 109 del 2020; mancanza di	
	fondamenti scientifici messi in campo dal Collegio medico legale	
	espressi nel giudizio negativo; mancata notifica delle decisioni	
	assunte dal Collegio all'odierno appellante e soggettive	
	interpretazioni della stessa da parte del Collegio medico legale); 2)	
	Omessa valutazione della necessità di procedere ad una seconda	
	visita psichiatrica per il paziente, non potendo la psicologa dell'INPS	
	diagnosticare il gravissimo stato di salute del xxx oltre alla non	
	corretta scelta del Collegio medico legale di non sostituire il dott.	
	Tancredi, ritenuto incompatibile e di non valutare, in ogni caso, il	
	contenuto del suo referto in atti con il quale era stata riconosciuta	
	tanto la dipendenza causale con l'evento lesivo quanto la	
	6	

	interdipendenza delle patologie denunciate con quelle direttamente	
	derivanti dagli incidenti denunciati (anche queste censure erano già	
	state mosse dalla difesa del xxx in sede di primo riscontro	
	avverso la CTU); 3) Erronea qualificazione della certificazione 26	
	gennaio 2017 prodotta dal MEF come prova dal momento che il	
	medico che ha sottoscritto il certificato non ha mai sottoposto a visita	
	l'interessato, oltre alla omessa indicazione delle ragioni che hanno	
	portato il medico certificatore al rilascio del documento. L'appellante	
	ha concluso, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata,	
	con conseguente accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto	
	introduttivo del giudizio di primo grado.	
	Si è costituito il MEF con memoria del 19 marzo 2024 chiedendo che	
	fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso in appello in quanto	
	redatto in palese violazione delle prescrizioni di cui all'art. 170 c.g.c.	
	Il MEF, in ogni caso, ha ritenuto la sentenza correttamente motivata e,	
	soprattutto, adeguatamente incentrata su tutti i punti analizzati dalla	
	CTU che, in ogni caso, è stata redatta a valle di una minuziosa analisi	
	di tutta la documentazione prodotta da tutte le parti in causa.	
	Con memoria del 6 marzo 2024 si è costituito l'INPS che, con	
	motivazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle esposte dal MEF,	
	ha chiesto che l'appello fosse dichiarato inammissibile o, in ogni caso,	
	rigettato perché infondato nel merito.	
	All'udienza del 12 aprile 2024 le parti si sono riportate alle	
	conclusioni in atti.	
	Considerato in	

	DIRITTO	
	L'appello è inammissibile.	
	L'art. 170 c.g.c., che ha sostituito, nella disciplina della materia, l'art.	
	1, comma 5 del d.l. n. 453 del 1993 (convertito nella legge n. 19 del	
	1994, modificato dal d.l. n. 543 del 1996, convertito in legge n. 639 del	
	1996), recita: "Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è	
	consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto	
	quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa	
	di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o	
	all'aggravamento di infermità o lesioni". Pronunciandosi sulla	
	normativa all'epoca vigente (sostanzialmente sovrapponibile all'art.	
	170 c.g.c.), le Sezioni Riunite di questa Corte, nella sentenza n.	
	10/QM/2000, hanno precisato che "il legislatore ha inteso parificare a	
	questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti" le questioni relative a	
	dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già	
	oggetto di "un procedimento fortemente garantistico" in sede	
	amministrativa, sicché anche tali questioni possono essere dedotte in	
	appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione". Le	
	SS.RR. hanno, inoltre, puntualizzato i criteri per la distinzione tra	
	motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che: "a) i motivi di	
	diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica	
	e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali	
	consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla	
	fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che	
	comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di	
	8	

	partendo da determinate premesse pervenga con un certo	
	procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il	
	risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. n. 25702/2020).	
	Nel caso in esame, parte appellante, anche contravvenendo ai principi	
	di chiarezza e sinteticità degli atti processuali imposti dal legislatore	
	(art. 5 c.g.c. nonché Decreto Ministero Giustizia 7 agosto 2023 n. 110),	
	ha censurato la sentenza riproponendo, come motivi di appello tutte	
	le censure già prospettate al giudice di primo grado, e da	
	quest'ultimo affrontate (e superate), relative alla relazione del CML	
	carente, a detta dell'appellante, dei requisiti di forma e sostanza e,	
	dall'altro, censurando la scelta del giudicante di aver posto a	
	fondamento della decisione anche una nota irritualmente prodotta	
	dal Ministero, oltre ad una serie di osservazioni e censure relative a	
	circostanze estranee rispetto all'oggetto del presente giudizio, quali la	
	presunta illiceità del licenziamento subito dal xxx nonché la	
	correttezza di quest'ultimo per la costante produzione di	
	certificazione medica a giustificazione delle assenze dal servizio.	
	Tralasciando le suddette ultime valutazioni non pertinenti rispetto	
	all'oggetto del giudizio, occorre precisare quanto segue.	
	Parte appellante ha censurato la sentenza impugnata	
	ripercorrendo la storia del giudizio, attraverso le diverse fasi	
	processuali che lo hanno caratterizzato (primo grado, appello,	
	riassunzione, nuova decisione e nuovo appello); le censure	
	propriamente riferite alla sentenza di cui si discute sono contenute	
	alle pagine 18 e ss dell'atto di appello, ove la difesa dell'appellante ha	
	10	

	ripercorso tutte le critiche già mosse alla relazione depositata dal	
	CML in primo grado (omissioni sulle richieste avanzate dal giudice;	
	mancata osservanza delle richieste formulate in ordinanza; mancata	
	visita specialistica; mancata valutazione della perizia redatta dal dott.	
	Tancredi; assenza nelle sedute del CML di buona parte dei suoi	
	incaricati; mancata notifica delle decisioni assunte dal collegio	
	all'odierno appellante), per poi concepire il primo motivo di appello	
	come un rimando alle critiche già descritte (<i>"MOTIVO 1: si veda</i>	
	<i>quanto dedotto al precedente paragrafo sulle criticità ed incongruenze della</i>	
	<i>CTU mai rilevate o adeguatamente vagliate dal Giudice a quo"</i> - pag. 26),	
	salvo poi riproporre come secondo motivo alcune delle doglianze che	
	erano già state prospettate come doglianze nel motivo 1 (omessa	
	visita specialistica, omessa sostituzione del dott. Tancredi o in ogni	
	caso, omessa considerazione delle risultanze del suo elaborato) oltre a	
	censurare la scelta del giudicante di utilizzare una prova ritenuta	
	irritualmente acquisita, trattandosi, a detta dell'appellante, di una	
	certificazione sanitaria irritualmente formata.	
	Rileva il Collegio che dall'esame della vicenda emerge chiaramente	
	che il CML ha preso espressamente posizione su tutti gli aspetti	
	prospettati alla sua attenzione, mostrando di aver bene analizzato la	
	documentazione in atti, compresa la relazione del dott. Tancredi,	
	evidenziando, tra l'altro, la distinzione tra interdipendenza ed	
	aggravamento, per poi opinare nel senso di ritenere le patologie	
	segnalate riconducibili a fattori fisiologici ed ambientali e non al	
	sinistro denunciato, stante l'assenza in letteratura di casi	

	sovrapponibili a quello in esame; il CML ha operato con la presenza	
	nelle sedute di specialisti esperti <i>“muniti delle competenze e delle</i>	
	<i>professionalità specifiche”</i> , così come richiesto in ordinanza, ove non si	
	faceva espresso riferimento alla figura dello psichiatra; il xxx è	
	stato sottoposto a nuova visita; non sussisteva nessun obbligo di	
	comunicare alle parti la decisione finale della consulenza d’ufficio ai	
	sensi dell’art. 97 c.g.c.. L’aver lamentato al giudice di appello le	
	medesime questioni già proposte, esaminate e superate dal giudice di	
	primo grado è stato unicamente un sistema surrettizio per cercare di	
	indurre il Collegio di appello ad una nuova valutazione dei fatti,	
	maggiormente rispondente al volere dell’appellante, che ha ritenuto	
	non condivisibile quanto statuito dal giudice di prime cure.	
	Parimenti dicasi per la censura mossa alla sentenza impugnata nella	
	parte in cui il giudice di primo grado avrebbe posto a fondamento	
	della decisione una certificazione medica irrualmente formata in	
	quanto redatta unilateralmente dal Ministero, senza mai aver	
	sottoposto a visita l’interessato (nota prot. 950817 del 30 gennaio 2017	
	- all 17 comparsa MEF in primo grado).	
	Ora, in disparte, la non correttezza della qualificazione dell’atto, fatta	
	da parte appellante (trattasi, infatti, di una nota di parte redatta da	
	uno specialista in psichiatria forense il quale ha opinato nel senso di	
	ritenere, alla luce di tutta la documentazione esaminata, la patologia	
	del xxx ricollegabile unicamente ad una componente endogena	
	e non già una “certificazione” propriamente detta attestante lo stato	
	di salute del xxx a seguito di - omessa - visita specialistica),	

trattasi di un motivo che richiede al Collegio di appello una nuova
valutazione in punto di fatto, inammissibile in questa sede.

Alla luce di quanto sin qui affermato l'appello deve essere dichiarato inammissibile. E' chiaro, infatti, che l'appellante, al fine di sostanzialmente riproporre a questo Collegio di appello il riesame delle patologie denunciate e del relativo nesso di casualità, ha prospettato in via del tutto generica, come motivi di appello, presunte irregolarità asseritamente palesatesi nel corso delle operazioni peritali e nel percorso motivazionale del giudicante, già evidenziate al giudice di primo grado e sulle quali quest'ultimo aveva preso ampiamente posizione.

L'appellante ha sostanzialmente prospettato al Collegio unicamente questioni di fatto relative alla dipendenza delle patologie sofferte ed alla loro ascrivibilità, che impongono la declaratoria della inammissibilità dell'atto di impugnazione.

Stante l'esito della lite, il Collegio compensa le spese tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Centrale d'appello con riferimento all'appello iscritto al n. 59086 del registro di Segreteria proposto da xxx lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 aprile 2024.

	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(Maria Rita MICCI)	(Giuseppina MAIO)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositato il 06/06/2024	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo	
	52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al	
	comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 06/06/2024	
	IL DIRIGENTE	

